

**REGOLAMENTO DEL FONDO MUTUALISTICO PER LA DIFESA DALLE MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME
(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 29 APRILE 2026)**

ARTICOLO 1

1. Il Condifesa dell'Emilia, Associazione con personalità giuridica, attribuita con decreto della Prefettura di Reggio Emilia n. 13762 del 13/10/2020 ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, attua in base al presente regolamento programmi di difesa contro le malattie infettive del bestiame (all.1) sotto la vigilanza e la tutela della Amministrazione Provinciale.
2. Per l'attuazione dei programmi è costituito un fondo mutualistico con lo scopo di erogare compensazioni finanziarie ai soci aderenti, allevatori che subiscono perdite di produzione a causa di malattie infettive di cui al precedente comma.
3. Possono aderire al Fondo i soci allevatori del Condifesa. L'adesione avviene tramite la sottoscrizione di un modulo (all.2) ai sensi del successivo art. 5, con cui il socio assume l'impegno al versamento dei contributi, determinati dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'all.3 al presente regolamento.

ARTICOLO 2

Il comitato di gestione costituito ai sensi dell'art.29 dello statuto, è competente per la gestione operativa ordinaria del fondo. Il coordinatore, eletto ai sensi del medesimo art.29, invia tempestivamente i verbali delle riunioni al consiglio di amministrazione, che riveste il ruolo di comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.28 dello statuto.

ARTICOLO 3

1. Il Socio, con l'adesione, si impegna a tenere un comportamento attento e responsabile nella gestione dell'allevamento, onde evitare il contagio e la diffusione della malattia, a rispettare le norme adottate dal Condifesa ed in particolare si impegna, a consultare il veterinario della ASL competente per territorio ed a denunciare immediatamente l'eventuale focolaio alle autorità sanitarie ed al Condifesa al primo sospetto d'infezione.

ARTICOLO 4

1. Il programma di difesa per le malattie infettive si attua - per i bovini da latte ed è finalizzato ad erogare, per il solo periodo di fermo stalla, una compensazione finanziaria, fino al 50% della PLV mancata dell'allevamento colpito da malattia per la quale l'autorità ha applicato lo stamping-out (abbattimento all'accertamento del focolaio, di tutti gli animali infetti e/o sospetti d'infezione e/o di contaminazione) o l'abbattimento forzoso di una parte dell'allevamento; per i casi di botulino è riconosciuta la compensazione finanziaria per i capi deceduti esclusivamente qualora la causa di morte sia certificata dall'USL competente e dal IZS del territorio. In assenza di tale certificazione, non sarà ammesso alcun indennizzo.
2. Le modalità di calcolo della perdita di PLV, rapportata al periodo di fermo dell'allevamento, sono stabilite ai sensi dell'all.4 al presente regolamento.
3. L'importo della compensazione tiene conto di eventuali altri contributi o indennizzi, pubblici e/o assicurativi al fine di evitare sovracompensazioni; l'indennizzo e i termini di pagamento del medesimo ai soci, sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

1. L'adesione al Fondo per anno solare indivisibile (1° Gennaio - 31 Dicembre), avviene con la sottoscrizione e la presentazione al Condifesa del modulo di adesione, contenente la denuncia di produzione, risultante dal numero di capi e dalla produzione media aziendale dell'anno precedente nonché il certificato sanitario dell'allevamento. Il Condifesa può verificare presso l'allevamento l'effettivo stato di salute degli animali, anche attraverso l'autorità competente.
2. Il modulo di adesione deve essere inviato via PEC al Condifesa.
3. Il consiglio di amministrazione delibera sulle domande di adesione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, su proposta del comitato di gestione, e la delibera è comunicata al socio tramite PEC entro due giorni dalla delibera: la sua efficacia retroagisce alla data della presentazione. 4. Il socio deve dichiarare l'esistenza di eventuali contratti assicurativi in essere per la copertura dei danni sulle produzioni zootecniche derivanti dal verificarsi di malattie infettive all'interno del proprio allevamento. La mancata comunicazione dell'esistenza di coperture assicurative non dà diritto all'indennizzo.

ARTICOLO 6

1. Il socio deve comunicare entro il 30 novembre di ogni anno la volontà di recedere dal fondo, inviando una PEC al Condifesa; in mancanza di tale dichiarazione l'adesione si intende rinnovata per un altro anno. In tal caso il Condifesa invia un modulo con il quale il socio è tenuto a comunicare le eventuali variazioni dei dati produttivi intervenute rispetto ai dati comunicati all'atto dell'adesione nonché ad inviare il certificato sanitario vigente. Nel corso dell'anno, si accettano solo variazioni in aumento. Il Condifesa può verificare in ogni momento i dati della denuncia e rettificarli sulla scorta di apposito verbale di constatazione inviato al socio con PEC.

ARTICOLO 7

1. Il Socio si obbliga a versare i contributi deliberati dall'Assemblea, determinati con le modalità di cui all'all.3.
2. I contributi sono riscossi secondo le modalità stabilite annualmente dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione su mandato della stessa.

ARTICOLO 8

Il Fondo risponde, ai sensi dell'art.28 dello statuto, fino al massimo della propria capienza finanziaria. Qualora l'ammontare delle compensazioni da erogare, calcolato con le modalità di cui all'all.5 superi le disponibilità, gli indennizzi verranno ridotti proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto

ARTICOLO 9

1. Il diritto all'indennizzo decorre dal novantesimo giorno successivo all'adesione al Fondo mutualistico salvo che in quella data, l'allevamento non risulti già infetto.
2. I vitelli ancora alimentati con colostro, sono considerati produzione della madre, pertanto non vanno denunciati.

ARTICOLO 10

1. L'indennizzo si ottiene presentando via PEC domanda al Condifesa- corredata dall'ordinanza del Sindaco e dal verbale di abbattimento ed è liquidato al socio entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. seguente.

ARTICOLO 11

1. Il Socio non ha diritto a compensazioni in caso di gravi violazioni sanitarie attestate dall' Autorità competente.
2. Il provvedimento di diniego della compensazione di decadenza é emesso a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato di gestione del fondo.

ARTICOLO 12

1. Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato di gestione, approvata dalla prima assemblea successiva di approvazione del bilancio.
2. Tutte le comunicazioni con i soci, per le quali non si richiede la PEC, sono indirizzate al comitato di gestione al seguente indirizzo di posta elettronica: info@condifesa-emilia.it .

ARTICOLO 13

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1 – Malattie

Ai sensi del Regolamento UE 2016/429, l'intervento del Fondo Mutualistico viene attivato nel caso in cui nell'allevamento di bovini si manifestino le seguenti malattie infettive: Afta epizootica, Peste Bovina (febbre catarrale della rift valley), Pleuropolmonite Contagiosa Bovina, Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD), Brucellosi, BSE, Leucosi bovina enzootica, Tubercolosi.

E' previsto inoltre il contributo del Fondo Mutualistico anche in caso di morte o abbattimento di necessità in caso tossinfezione da Clostridium botulinum.

Allegato 2 - Contributi

Quota annuale ordinaria. Si calcola applicando la percentuale dello 0,02 sul valore della produzione tutelata (PLV)

Quota straordinaria. Viene applicata solo in caso di attivazione della mutualità. La percentuale massima applicabile è pari allo 0,5 sul valore della produzione tutelata (PLV).

Allegato 3 Calcolo della PLV

Categoria vacche da latte (in lattazione e asciutta)

Produzione latte - n° capi vacche x produzione media (capo) = produzione totale latte X prezzo = VALORE PRODUZIONE LATTE (annuale)

Produzione vitello - n° capi vacche x peso medio vitello alla nascita= produzione totale carne di vitello x prezzo = VALORE PRODUZIONE CARNE VITELLO

Categoria altri bovini (rimonta)

Produzione carne bovina - n° capi x peso medio x prezzo = VALORE PRODUZIONE CARNE BOVINA

VALORE PRODUZIONE LATTE+ VALORE PRODUZIONE CARNE VITELLO+ VALORE PRODUZIONE CARNE BOVINA = TOTALE VALORE PRODUZIONE (PLV ANNUALE)

Allegato 4 Calcolo indennizzo.

VALORE PRODUZIONE ANNUALE /365
=
VALORE PRODUZIONE GIORNALIERA
X
N° GIORNI FERMO ALLEVAMENTO (MASSIMO 180 GG)
=
VALORE PRODUZIONE FERMO STALLA/2
=
IMPORTO DA LIQUIDARE

Data _____

Firma _____

AZIENDA _____